Comune
di Riviera

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEI BENI E DEL DEMANIO PUBBLICI DEL COMUNE DI RIVIERA

(DEL 4 OTTOBRE 2018)

Art. 1 Campo di applicazione 3
Art. 1bis Definizioni 3
Art. 2 Scopo della videosorveglianza 3
Art. 3 Principi 4
Art. 4 Trasmissione di dati a terzi 4
Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini 4
Art. 6 Organo responsabile 4
Art. 7 Entrata in vigore e abrogazione 4

Art. 1 Campo di applicazione

[1]Il presente regolamento si applica alla videosorveglianza dei beni (patrimoniali e amministrativi) e del demanio pubblici del Comune di Riviera, eseguita dallo stesso o da suoi mandatari.
[2]I beni adibiti all'adempimento di specifici compiti legali, quali gli stabili amministrativi, gli edifici scolastici e gli spazi a loro antistanti possono essere videosorvegliati unicamente quando non sono accessibili al pubblico.
[3]Per gli aspetti della videosorveglianza, secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).
[4]La sorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 1bis Definizioni[1]

a) Videosorveglianza dissuasiva

[1]Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.
[2]La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.
[3]L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) Videosorveglianza osservativa

[1]Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.
[2]La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

c) Videosorveglianza invasiva

[1]Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:
a) l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure
b) la logistica.

[2]La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza, ai sensi del presente regolamento, avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

[1] Capitolo introdotto dal MM 13/2023 approvato dal Consiglio comunale il 23.11.2023, in vigore dal 09.02.2024.

Art. 3 Principi	[1]Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area videosorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile. [2]La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e lo scopo perseguito. [3]Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento. [4]Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza, a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.
Art. 4 Trasmissione di dati a terzi	[1]Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi. [2]Nel caso di procedimenti civili, penali, o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
Art. 5 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	[1]Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 2 settimane. [2]È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino alla conclusione della stessa.
Art. 6 Organo responsabile	[1]Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP. [2]Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza. [3]Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.
Art. 7 Entrata in vigore e abrogazione	[1]Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa. [2]Con la sua entrata in vigore sono abrogati i regolamenti sulla videosorveglianza dei Quartieri di Lodrino e Osogna.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 666 del 30.07.2018.

Per il Municipio

Il Sindaco:	Il Segretario:
R. De Rosa	P. Laube

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 4 ottobre 2018.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:	Il Segretario:
M. Caretti	P. Laube

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 10 dicembre 2018.